

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 11 febbraio 2014

OGGETTO: ATTUAZIONE PTC2. NOTA ESPLICATIVA N. 4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NOTE ESPLICATIVE N. 2 E N. 3 AL PTC2, A SEGUITO DELLA EMANAZIONE DELLE L.R. N. 3 DEL 25 MARZO 2013 E N. 17 DEL 12 AGOSTO 2013 DI MODIFICA ALLA L.R. 56/77.

Protocollo: 65 – 3968/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale – P.zza Castello, 205 – Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010, il Consiglio provinciale ha adottato il progetto definitivo di variante al PTC (denominata *PTC2*) ai sensi dell'art. 7 della LR 56/77 smi, i cui elaborati sostituiscono integralmente il PTC del 2003;
- la suddetta variante al *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2)* è stata approvata con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011, ed è stata pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell'11/08/2011;
- con D.G.P. n. 897-30379 del 20/09/2011 si è ravvisata l'opportunità di predisporre strumenti in grado di fornire prime indicazioni operative utili per una corretta ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle Norme di Attuazione del PTC2;
- con D.C.R. n. 23-42501 del 12 ottobre 2010, è stata approvata la "*Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante*"

RICHIAMATO che:

- in occasione dell'approssimarsi dei termini per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alla *Variante al PTC in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 9/5/2001* (approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010), secondo i disposti dell'articolo 20 delle N.d.A. della suddetta variante, la Giunta Provinciale con D.G.P. n. 391 – 19606 del 17 maggio 2012 ha adottato la Nota esplicativa n. 2 “*Attuazione del PTC2 - Nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell'art. 20 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al PTC*”, di chiarimento relativamente ad obblighi, tempistiche e modalità di adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alla suddetta Variante;
- ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., della D.C.R. del 21 luglio 2011, n. 121 – 29759 e dell'articolo 50 bis delle N.d.A. del Piano territoriale di coordinamento provinciale è stato predisposto il *Piano di monitoraggio ambientale del PTC2* con D.G.P. n. 10-52441 del 15 gennaio 2013 “*Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2): Piano di monitoraggio ambientale di cui all'art. 4, commi 3 e 4 e art. 50 bis delle N.d.A. del PTC2 e Nota esplicativa n. 3 - Schede guida comunali*”;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013 “*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*”, pubblicata sul B.U.R. 28 marzo 2013, n. 13, che ha apportato rilevanti modifiche alla L.R. 56/77 ed in particolare:
 - lettera l), comma 1, articolo 90 prevede l'abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2007 n. 1 “*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 – tutela ed uso del suolo*”;
 - l'articolo 34 modifica e sostituisce, tra gli altri, gli articoli 15 (*Formazione ed approvazione del piano regolatore generale comunale*) e 17 (*Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale*) della l.r. 56/77, ed introduce l'articolo 17bis (*Varianti semplificate*);
 - il comma 3, articolo 89 stabilisce che i procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi della L.R. 56/1977 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della L.R. 3/13, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure già disciplinate dalla previgente L.R. 56/1977. È comunque facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le nuove procedure.
- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale n. 17 del 12 agosto 2013 “*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*”, in risposta all'impugnativa deliberata dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2013;
 - l'articolo 25 della L.R. 3/2013 modifica numero 2) del comma 2 dell'articolo 12 (Contenuti del PRG) della l.r. 56/1977 prevedendo che il PRG precisi “*...le aree da sottoporre a specifica regolamentazione a causa della presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa di settore...*”;
 - l'articolo 34 della L.R. 3/2013 sostituisce l'articolo 17 della l.r. 56/1977 e prevede, al comma 4, che “*...le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato*” siano varianti strutturali al PRG;

- l'articolo 34 della L.R. 3/2013, al comma 9 esclude dal processo di valutazione ambientale le varianti "... qualora costituiscano mero adeguamento [...] alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante...".
- **in materia di stabilimenti a rischi di incidente rilevante**, la L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 13/13 e dalla L.R. 17/13, prevede quanto segue:
 - *"Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica" ed in questo quadro specifici: "... le aree da sottoporre a specifica regolamentazione a causa della presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa di settore."* (commi 1 e 2 punto 2, art. 12 - Contenuti del Piano Regolatore Generale);
 - Il PRG è costituito, tra l'altro, dagli *"Allegati tecnici, comprendenti: [...]quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante"* (let. c ter, comma 2, art. 14. - Elaborati del Piano Regolatore Generale);
 - *"Sono varianti strutturali al PRG [...] le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni"* (comma 4, art. 17 - Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale);
 - Sono escluse dal processo di VAS *"le varianti [...] qualora costituiscano mero adeguamento [...] alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante..."* (comma 9, art. 17 - Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale);
 - il comma 3, art. 3 – (Strumenti e livelli di pianificazione) della l.r. 56/77 smi prevede che *"Gli enti territoriali conferiscono i dati conoscitivi fondamentali per la formazione del sistema informativo geografico regionale"*.

CONSIDERATO CHE:

- Il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 (attuazione dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334), fornisce orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e prevede che all'interno delle aree di danno generate da tali stabilimenti sia compatibile la presenza solo di alcune categorie territoriali, compatibilità che viene graduata sulla base della probabilità di accadimento degli eventi incidentali e della magnitudo delle conseguenze (paragrafo 6.3.1 dell'allegato al D.M.).
- Il *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2)*, entrato in vigore l'11/08/2011, persegue la finalità di salvaguardare determinate aree con particolari caratteristiche rispetto a previsione di nuovi insediamenti, ed in particolare:
 - l'articolo 17 comma 10 delle N.d.A., prevede che siano da escludersi ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali (prescrizione che esige attuazione).
- La *Variante al PTC in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante* prevede l'esclusione della nuova localizzazione degli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della Tabella 1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 all'interno delle aree di esclusione come definite dalle *"Linee guida per la valutazione del rischio"*

industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" per gli stabilimenti soggetti ai disposti di cui al D.lgs 334/1999 e s.m.i., approvate dalla Giunta Regionale;

VISTI:

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e successive modifiche ed integrazioni;
- D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.m. 9 maggio 2001 *Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*;
- L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 *"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"*;
- L.R. n. 17 del 12 agosto 2013 *"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013"*;
- L.R. 26 aprile 2000, n. 44, recante *"Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, recante *"Tutela ed uso del suolo"*;
- L.R. del 12 agosto 2013, n. 17 *"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013"*;
- DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011. Approvazione di *"Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i."*;
- D.C.R. n. 23-42501 del 12 ottobre 2010. Approvazione di *"Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante"*;
- D.G.R. n. 31-286 del 5 luglio 2010 *"Applicazione del d.lgs. 334/1999 e D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della DGR n. 20-13359 del 22 febbraio 2010"*;
- D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010 Approvazione di *"Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"*;
- D.G.P. n. 391 – 19606 del 17 maggio 2012 *"Attuazione del PTC2 - Nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell'art. 20 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al PTC"* (Nota esplicativa n. 2);
- D.G.P. n. 10-52441 del 15 gennaio 2013 *"Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2): Piano di monitoraggio ambientale di cui all'art. 4, commi 3 e 4 e art. 50 bis delle N.d.A. del PTC2 e Nota esplicativa n. 3 - Schede guida comunali"*.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di provvedere** alla modifica ed adeguamento delle seguenti note esplicative al PTC2:
 - D.G.P. n. 391 – 19606 del 17 maggio 2012 “Attuazione del PTC2 - Nota esplicativa n. 2 relativa all’art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell’art. 20 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al PTC”, di chiarimento relativamente ad obblighi, tempistiche e modalità di adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alla suddetta Variante;
 - D.G.P. n. 10-52441 del 15 gennaio 2013 “Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2): Piano di monitoraggio ambientale di cui all’art. 4, commi 3 e 4 e art. 50 bis delle N.d.A. del PTC2 e Nota esplicativa n. 3 - Schede guida comunali”;
2. **di dare atto** che le “Note esplicative” di cui al precedente punto 1, sono aggiornate ed adeguate alla L.R. 03/2013 e alla L.R. 17/03, come definito ai successivi punti A), B):

A) la D.G.P. n. 391 – 19606 del 17 maggio 2012 “Attuazione del PTC2 - Nota esplicativa n. 2 relativa all’art. 7 delle N.d.A., in applicazione dell’art. 20 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al PTC” è modificata nel dispositivo come segue:

D.G.P. n. 391 – 19606 del 17 maggio 2012	Testo adeguato alla L.R. 3/2013 e alla L.R. 17/2013
<p>[...]</p> <p>2. di dare atto che [...]</p> <p>c) Le tempistiche e le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici sono le seguenti:</p> <p>c1) i <i>Comuni di cui al punto b1</i>, sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alla “Seveso” entro il 28 aprile 2012, con variante strutturale L.R. 1/2007. Trascorsa tale data, l’approvazione di “altre” varianti strutturali è subordinata alla previa approvazione del progetto definitivo (e pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento) della variante di adeguamento alla “Seveso” (art. 20 delle N.d.A.).</p> <p>E’ ammissibile che il Comune avvii la formazione di “altre” varianti strutturali anche nelle more dell’approvazione della variante di adeguamento alla “Seveso”; l’obiettivo sarà ritenuto soddisfatto purché la relativa variante sia approvata in via definitiva <u>prima</u> della conclusione di altre tipologie di varianti.</p> <p>In tal senso è ammissibile procedere all’avvio di una variante strutturale di adeguamento alla “Seveso” che al suo interno preveda altri contenuti, sempre che</p>	<p>[...]</p> <p>2. di dare atto che [...]</p> <p>c) Le tempistiche e le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici sono le seguenti:</p> <p>c1) i <i>comuni di cui al punto b1</i>, sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alla “Seveso” entro il 28 aprile 2012. L’adeguamento avviene con variante strutturale al PRG, ai sensi dell’articolo 17 comma 4 l.r. 56/77 smi.</p> <p>Trascorsa tale data, l’approvazione di “altre” varianti strutturali e/o generali è subordinata alla previa approvazione del progetto definitivo (e pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento) della variante di adeguamento alla “Seveso” (art. 20 delle N.d.A.).</p> <p>E’ ammissibile che il comune avvii la formazione di “altre” varianti strutturali anche nelle more dell’approvazione della variante di adeguamento alla “Seveso”; l’obiettivo sarà ritenuto soddisfatto purché la relativa variante sia approvata in via definitiva <u>prima</u> della conclusione di altre tipologie di varianti.</p> <p>In tal senso è ammissibile procedere all’avvio di una variante strutturale di adeguamento alla “Seveso” che al suo</p>

si giunga all'approvazione del punto riferito all'adeguamento prima dell'approvazione di ogni altro contenuto della variante in esame.

c2) i Comuni di cui al punto b2 sono tenuti ad adeguarsi alla "Seveso" a seguito dell'avvenuto adeguamento da parte del/i Comune/i sede/i di stabilimento Seveso. A tal fine l'Amministrazione potrà procedere:

- predisponendo una specifica variante strutturale L.R. 1/2007;
- includendo l'adeguamento del P.R.G. vigente alla "Seveso" con la prima Variante generale di Piano (art. 15 L.R. 56/77 s.m.i.) o variante strutturale L.R. 1/2007.

d) per i Comuni che si siano già adeguati alla variante "Seveso" (entrata in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010), le procedure urbanistiche per le eventuali successive modifiche ai P.R.G. (quali ad esempio: insediamento di nuovo stabilimento "Seveso", acquisizione di aree di danno, esclusione, osservazione del Comune contermine, insediamento di stabilimenti "Sottosoglia"), saranno valutate caso per caso nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 56/77 (artt. 15, 17, 31ter);

[...]

f) per tutti i Comuni: ~~"...Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti [...] le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di incidente rilevante..."~~ come previsto al comma 10 dell'articolo 17 delle N.d.A. del PTC2;

interno preveda altri contenuti, sempre che si giunga all'approvazione del punto riferito all'adeguamento prima dell'approvazione di ogni altro contenuto della variante in esame.

c2) i comuni di cui al punto b2 sono tenuti ad adeguarsi alla "Seveso" a seguito dell'avvenuto adeguamento da parte del/i comune/i sede/i di stabilimento Seveso. A tal fine l'Amministrazione potrà procedere:

- predisponendo una specifica variante strutturale al PRG ai sensi dell'articolo 17 comma 4 L.R. 56/77 s.m.i....;
- includendo l'adeguamento del P.R.G. vigente alla "Seveso" nella prima variante generale (art. 17 comma 3 L.R. 56/77 s.m.i) o variante strutturale (art. 17 comma 4 L.R. 56/77 s.m.i);

d) per i comuni che si siano già adeguati alla variante "Seveso" (entrata in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010), le procedure urbanistiche per le eventuali successive modifiche ai P.R.G. (quali ad esempio: insediamento di nuovo stabilimento "Seveso", acquisizione di aree di danno, esclusione, osservazione del comune contermine, insediamento di stabilimenti "Sottosoglia"), saranno valutate caso per caso nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 56/77 s.m.i (art. 17, commi 3, 4, 5);

d.bis) le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, qualora le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato, assumono sempre carattere strutturale (art. 17 comma 4 L.R. 56/77 s.m.i.);

[...]

f) per tutti i comuni: l'esclusione della possibilità di realizzare nuovi insediamenti all'interno delle aree di danno, come prescritto all'articolo 17 comma 10 delle N.d.A. del PTC2, è da intendersi limitatamente alle categorie territoriali A e B di cui alla tabella 1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2011, nonché nei limiti stabiliti ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/05/2001 (in particolare al paragrafo 6.3.1. dell'Allegato).

[...]

k) In merito agli elementi di ambientali vulnerabili indicati della Variante "Seveso" al PTC, occorre prestare attenzione alle modifiche (cartografia e norme attuative) introdotte a

[...]

seguito della variante al PTC2 approvata nel 2011. In particolare si segnala che i riferimenti contenuti all'articolo 13 delle N.d.A. sono da intendersi attualizzati come segue:

Art. 13.1 N.d.A. Variante Seveso

4. fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp, Va) da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi	fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata ed elevata da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi
---	--

Per quanto concerne la codifica delle sigle si può fare riferimento all'Allegato 1 al PTC2 (Linee guida: disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo)

5. Frane (progetto IFFI), movimenti gravitativi e fasce di rispetto fluviali ad alta probabilità di inondazione, indicate dagli studi della Provincia anche in relazione ai loro futuri aggiornamenti;	-
--	---

Le Frane progetto IFFI sono ad oggi ricomprese nel quadro dei dissesti di cui al precedente punto 4.

Art. 13.2 N.d.A. Variante Seveso

4. Aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e aree boscate ex artt. 5.5 e 5.7 delle NdA del PTC;	4. Aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e smi e aree boscate
9. Fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cn, Va) da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, qualora maggiormente cautelativi;	9. Fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, qualora maggiormente cautelativi;

	cautelativi;	
	Per quanto concerne la codifica delle sigle si può fare riferimento all'Allegato 1 al PTC2 (Linee guida: disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo)	
	10. Fasce di rispetto fluviali a media probabilità di inondazione, indicate da studi della Provincia;	-
	Fasce di rispetto fluviali di cui al p. 10 sono ad oggi ricomprese nel quadro dei dissesti di cui al precedente punto 9.	
	[...]	

- C) la D.G.P. n. 10-52441 del 15 gennaio 2013 “Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2): Piano di monitoraggio ambientale di cui all’art. 4, commi 3 e 4 e art. 50 bis delle N.d.A. del PTC2 e Nota esplicativa n. 3 - Schede guida comunali” è modificata nel dispositivo come segue:

D.G.P. n. 10-52441 del 15 gennaio 2013	Testo adeguato alla L.R. 3/2013
<p>[...]</p> <p>c) I Comuni sono tenuti a compilare la <i>check list</i> e a consegnarla al Servizio Urbanistica della Provincia di Torino, in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variante strutturale generale e nuovi PRG (art. 15 L.R. 56/77 smi), contestualmente alla trasmissione del progetto preliminare; Varianti strutturali (L.R. 1/07 smi), in occasione della seconda seduta della Conferenza di Pianificazione sul progetto preliminare osservato e controdedotto; - Altre tipologie di variante (art. 16 bis della L.R. 56/77 smi, art. 19 DPR 327/2011 ecc...), contestualmente alla trasmissione degli atti adottati; <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>c) I comuni sono tenuti a compilare la <i>check list</i> e a consegnarla all'Ufficio di Piano (Servizio Urbanistica) della Provincia di Torino, in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuovo PRG, variante generale e variante strutturale (art. 15 e art. 17, commi 3 e 4, l.r. 56/77 smi), contestualmente alla convocazione della seconda conferenza di pianificazione ed alla trasmissione dei relativi atti; - Altre tipologie di variante (art. 16 bis e 17 bis della l.r. 56/77 smi, come sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002, ecc...), contestualmente alla trasmissione degli atti adottati; <p>cbis) ai comuni è richiesto di partecipare attivamente al monitoraggio ambientale e dell’attuazione del PTC2 ai sensi del comma 4, art. 4 delle relative N.d.A., anche attraverso la trasmissione all’Ufficio di Piano (Servizio Urbanistica) di copia informatizzata in formato <i>shpfile</i> della perimetrazione delle aree dense e di transizione individuate ai sensi dell’articolo 16 delle N.d.A. del PTC2 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione di nuovo PRG, variante generale e variante strutturale (art. 15 e

	<p>art. 17, commi 3 e 4, l.r. 56/77 smi); - varianti strutturali ai sensi della l.r. 1/07; - varianti ai sensi della l.r. 56/77 smi (ante l.r. 3/13 e 17/13) [...]</p>
--	--

3. **di provvedere**, tramite l'Ufficio di Piano territoriale, alla redazione dei testi coordinati ed integrati delle tre "Note esplicative" in oggetto, al fine di rendere più agevole la consultazione ed applicazione da parte delle Amministrazioni comunali e altri soggetti interessati, nonché alla loro divulgazione anche tramite pubblicazione su apposita sezione del sito *web* della Provincia di Torino;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per l'applicazione del PTC2;
5. **di dare atto altresì** che i contenuti della presente deliberazione sono assunti in recepimento delle modifiche alla L.R. 56/77 prodotte dalla promulgazione da parte della Regione Piemonte delle LL.RR. n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013;
6. **di dare atto, infine**, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta